



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 17/11/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, il 1.12.2016, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della pensione, stipulato il 4.10.2011, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si è rivolto all'Arbitro, al quale ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e, per l'effetto, condannare l'intermediario alla restituzione della somma complessiva di euro 2.947,72 a titolo di oneri commissionali ed assicurativi non maturati, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. A sostegno della propria pretesa il ricorrente richiama la normativa applicabile alla fattispecie, nonché la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del cd. caso "Lexitor" (causa C-383/18 dell' 11.9.2019) che, in materia di rimborso anticipato e di riduzione del costo totale del credito, ha sancito quanto segue: "L'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"; cita altresì numerose decisioni della giurisprudenza di merito, nonché la decisione n. 26525/19 del Collegio di coordinamento.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: a) di aver rimborsato, in sede di anticipata estinzione, euro 220,74 a titolo di "ratei non maturati"; b) la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia – confermate anche dalla



giurisprudenza – che, sulla base della chiara dizione letterale dell’art. 125-sexies Tub, hanno da tempo pacificamente ritenuto operante la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento, in quanto tali non ripetibili, e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Ciò premesso, la resistente formula considerazioni critiche in merito all’effettiva portata della sentenza Lexitor, che, alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, come confermato anche dalla giurisprudenza l’art. 16 della Direttiva - alla quale non può riconoscersi natura self executing - non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima.

Sotto altro profilo, la resistente osserva che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza – con l’esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere – possa essere fonte di successive contestazioni all’operato degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto.

Nello specifico, parte resistente si oppone alle richieste del ricorrente formulando in relazione a ciascuna voce di costo e sulla base del dato contrattuale le seguenti considerazioni: 1) la voce di costo “Oneri erariali e altre spese amministrative” comprende l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 600/73 e le spese postali e di notifica dei contratti presso il datore di lavoro, entrambe corrisposte a terzi e dunque non retrocedibili; nel rilevare che, per l’imposta sostitutiva, il versamento all’Erario può essere presunto fino a prova contraria, per le spese amministrative si dichiara disponibile a fornire la prova del riconoscimento a terzi dei relativi importi; 2) le “commissioni d’istruttoria” si riferiscono ai costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell’operazione di finanziamento, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili; 3) le “commissioni di attivazione” sono state percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il cedente dipende, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili; 4) le “commissioni di gestione” sono volte a remunerare l’attività di gestione amministrativa del prestito, rivestono pertanto natura recurring e sono soggette al rimborso pro quota: con riferimento a tale voce di costo conferma la congruità del rimborso riconosciuto in sede di estinzione, precisando che il medesimo è stato determinato in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 2034/2018 che ha limitato l’applicazione del criterio proporzionale lineare “soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto”; a proposito della sussidiarietà del criterio proporzionale, l’intermediario richiama quanto previsto dalla decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento, ovvero: “in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto, ovvero può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e razionalmente coerenti con l’operazione economica posta in essere tra le parti. [...] laddove essa esiste non si possa considerare iniquo un rimborso effettuato dall’intermediario calcolato in applicazione di un



criterio proporzionale fondato sull'andamento degli interessi corrispettivi, secondo il piano di ammortamento c.d. 'alla francese'; in proposito, la resistente richiama la previsione contrattuale relativa all'estinzione anticipata e allega il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente per accettazione nell'ambito del quale viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di gestione; fermo restando tali considerazioni l'intermediario – al fine di andare incontro alle esigenze del cliente – rinnova la propria disponibilità ad integrare il rimborso già corrisposto con la differenza che sarebbe ancora dovuta in applicazione del criterio proporzionale (euro 684,33); 5) la non rimborsabilità delle "commissioni di intermediazione", data la natura up front delle attività remunerate attraverso di esse (prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento), trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e poi versate al mediatore sulla base dell'incarico a questi conferito dal cliente (come attestato da documentazione prodotta agli atti sub. all. 4 alle controdeduzioni, in particolare contratto di conferimento incarico) che riporta chiaramente tutte le condizioni delle attività da svolgere da parte della società di mediazione e una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento; pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, non sono soggette a restituzione pro quota, perché si tratta di spese che remunerano un'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo; inoltre, la giurisprudenza di legittimità (cfr. all. 5 alle controdeduzioni) ha statuito che tale la richiesta di restituzione sarebbe qualificabile quale "ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c." e pertanto da formulare all'accipiens delle stesse nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione e non al soggetto mutuante, estraneo al rapporto; gli importi trattenuti dalla Banca e versati all'intermediario del credito non rappresentano dei ricavi per la Banca e non costituiscono una voce di guadagno nel bilancio di esercizio, in quanto versati a soggetti terzi estranei al rapporto tra Banca e cliente (a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, allega la fattura n. 163 del 7.12.2011 emessa da quest'ultimo, unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono; a tale fattura ha fatto seguito il bonifico disposto dall'intermediario convenuto in data 9.12.2011 come da contabile che allega: cfr. Allegati nn. 6, 7); 6) rispetto agli oneri assicurativi (assicurazione a copertura del rischio vita), l'intermediario precisa di aver trasmesso richiesta alla Compagnia assicurativa la quale ha già corrisposto al cliente l'importo di euro 389,57 (all.10), quale premio non maturato in applicazione dei criteri previsti dalle condizioni generali di assicurazione contenute nel fascicolo informativo consegnato al ricorrente al momento dell'adesione. Pertanto, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di anticipata estinzione; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo (pari a euro 684,33); in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni di gestione e di premio assicurativo.

DIRITTO

La domanda del ricorrente concerne l'accertamento del diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali ed assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Occorre ricordare che la norma testé citata dà attuazione, nell'ordinamento italiano, all'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che abroga la direttiva 87/102/CEE del



Consiglio), la cui interpretazione è stata recentemente puntualizzata dalla Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), nel senso che: “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall’art. 3, lett. g, della stessa direttiva – “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

Tale principio di diritto – statuito dalla Corte europea non soltanto sulla base argomenti testuali e sistematici, ma anche in virtù dell’esigenza di scongiurare pratiche elusive del diritto di rimborso anticipato del consumatore (propiziate dalla unilaterale determinazione dei costi e della loro ripartizione da parte degli intermediari) – è evidentemente incompatibile con l’orientamento sinora assunto da questo Arbitro: il quale, alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, aveva invece stabilito – com’è noto – che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; per converso, questo Arbitro aveva reputato non rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up front).

Proprio al cospetto di tale incompatibilità dell’interpretazione offerta dalla pronuncia pregiudiziale emessa dalla Corte europea con il pregresso orientamento di questo Arbitro, il Collegio palermitano (ABF Palermo, n. 21686/2019) ha rimesso al Collegio di coordinamento la valutazione delle conseguenze della lettura dell’art. 16 direttiva 2008/48/CE avvalorata dalla Corte di Giustizia sulla validità degli attuali orientamenti dell’Arbitro: valutazione resa vieppiù incerta da una recente decisione della giurisprudenza di merito che, proprio con riguardo alla questione qui in esame, è stata incline a negare efficacia diretta alla sentenza pregiudiziale e, di riflesso, a reputarla irrilevante per il diritto interno, poiché interpretativa della sola norma della direttiva, non anche di quella nazionale, ossia dell’art. 125-sexies Tub (così, infatti, Trib. Napoli, 20.11.2019).

Non può trascurarsi, d’altro canto, la natura dichiarativa che suole attribuirsi alle sentenze emesse in sede di rinvio pregiudiziale, con conseguente applicabilità anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza, come appunto quello che ci occupa in questa sede.

Ebbene, movendo appunto dalla duplice premessa che “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)” e che sussiste un indiscutibile primato del diritto europeo sul diritto nazionale, sancito dall’art. 11 Cost., il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha ritenuto l’interpretazione avanzata dalla Corte di Giustizia “ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com’è sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia all’art. 125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente



riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva"; con il corollario che l'art. 125-sexies Tub, "integrando la esatta e completa attuazione" dell'art. 16 della Direttiva, "va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi".

A tale interpretazione questo Collegio deve evidentemente uniformarsi.

Sicché, posto quanto precede, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, discende che, in relazione allo specifico schema contrattuale oggetto del presente ricorso, questo Collegio ha già più volte chiarito (e v., ad es., ABF Napoli, nn. 5841/2016; 8969/2015, 2742/2015; ABF Roma, n. 2375/2015) che l'addebito delle commissioni di attivazione si fonda su clausole contrattuali dotate di formulazione sommaria, e che l'attività remunerata a fronte di tali commissioni appare, infatti, riferibile tanto alla fase della stipulazione, quanto alla successiva fase dell'esecuzione (ad es.: il "passaggio dello stesso cedente ad altri Enti pensionistici", o "il rischio relativo all'ipotesi che l'Ente pensionistico medesimo rifiuti di effettuare le trattenute").

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali nel 2016 e 2017, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), si conclude che le richieste del ricorrente, con riguardo a tale voce commissionale, meritano di essere accolte per euro 491,93.

Giova precisare che il criterio di calcolo del rimborso della suddetta voce di costo, stante la sua pacifica natura recurring, deve essere, in virtù del noto orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6167/2014), il c.d. pro rata temporis, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Analogo criterio va applicato per la voce relativa alla "rivalsa ... degli oneri erariali ...", inclusiva delle spese postali destinate a maturare per tutta la durata del rapporto ove non diversamente specificato. A quest'ultimo riguardo, va precisato che gli oneri erariali, benché secondo i più recenti orientamenti condivisi tra i Collegi non sarebbero in via generale rimborsabili a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento – tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 della Direttiva 2008/48/CE recepite dall'art. 125-ter Tub, nonché considerando che si tratta di adempimenti imposti dalla legge e dunque sottratti all'ambito di applicazione della direttiva stessa e della sentenza Lexitor in quanto afferenti al diritto pubblico e non sono diretti a remunerare l'intermediario né sono quantificati da quest'ultimo –, nello specifico caso in esame, tuttavia, i medesimi non risultano isolabili dalle altre voci di costo che l'intero importo è volto a remunerare, quali in particolare le suddette spese postali. Compete dunque a tale titolo al ricorrente l'importo di euro 47,04.

Per converso, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia – e, come si è detto, inevitabilmente recepito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525/2019) ed ora condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Napoli, 7.2.2020, n. 1340, reperibile presso il sito www.ilcaso.it) –, deve considerarsi parimenti rimborsabile la commissione intermediazione. Ed invero, dalla documentazione in atti risulti che il soggetto intervenuto nel collocamento del contratto è un agente in attività finanziaria sicché, per un verso, deve escludersi che il suo intervento possa ritenersi esaurito in una fase cronologicamente antecedente alla stessa concessione del finanziamento e, per altro verso, non può ignorarsi che la retrocessione (nei termini appresso indicati) di tale voce di costo è stata recentemente ribadita negli indirizzi condivisi tra tutti i Collegi ABF.

Acquisita la rimborsabilità della quota parte della commissione intermediazione e rigettata, perciò, l'eccezione sul punto sollevata dall'intermediario, unicamente fondata sulla sua



natura up front e quindi contrastante con la richiamata interpretazione della Corte di Giustizia, occorre però rilevare che tale natura incide sul criterio di calcolo da applicare per la sua restituzione. Ed infatti, non può trascurarsi l'ontologica diversità di tale commissione "istantanea" rispetto agli oneri recurring per i quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 ha ritenuto applicabile il criterio del c.d. pro rata temporis: viene in considerazione, in particolare, l'incompatibilità tecnico-matematica del criterio pro rata temporis "lineare" alla voce di costo corrisposta dal consumatore nella fase preliminare all'ammortamento del credito e perciò, per definizione, prive di qualsiasi legame con la variabile temporale (il c.d. "fattore-tempo").

Senonché, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up-front, questo Collegio deve necessariamente procedere ad un'integrazione "giudiziale" secondo equità del regolamento contrattuale sul punto lacunoso (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) "per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi" (in questi termini, Collegio di coordinamento, n. 26525/2019). Ed il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile pare, nella specie, analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così ancora Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019).

A tale stregua, spettano dunque al ricorrente a titolo di quota parte della commissione intermediazione euro 1.086,20.

Va altresì riconosciuta la quota parte di spese di istruttoria che, stante la natura up front, è da calcolarsi secondo il criterio testé indicato; onde, spettano al ricorrente a tale titolo euro 111,88.

Non può invece riconoscersi il rimborso di ulteriori somme a titolo di commissione di gestione, oltre l'importo già riconosciuto dall'intermediario a tale titolo in conteggio estintivo a tale titolo (euro 220,74). Ciò in quanto, nella fattispecie in oggetto, da un esame del piano di ammortamento allegato alle controdeduzioni, si evince agevolmente che l'importo rimborsato al ricorrente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l'adozione di tale sistema di calcolo è stata chiaramente specificata in calce al suddetto piano, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto. Ed il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, nella ricordata decisione n. 26525/2019 (confermando le conclusioni cui era già pervenuta, al proposito, la decisione n. 6167/2014), ha fatto espressamente salva la legittimità di criteri contrattuali di rimborso derogatori del pro rata temporis a condizione che il cliente ne sia stato reso compiutamente edotto: conclusione, quest'ultima, recentemente validata anche dagli orientamenti condivisi tra i Collegi di questo Arbitro.

Quanto agli oneri assicurativi, lettera F) a copertura del rischio vita, il Collegio non può ignorare che l'intermediario precisa di aver trasmesso la richiesta di rimborso alla Compagnia assicurativa la quale ha provveduto a quantificare il premio non maturato in applicazione dei criteri previsti dalle condizioni generali di assicurazione contenute nel fascicolo informativo consegnato al ricorrente al momento dell'adesione.

Senonché, va rammentato che, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, il criterio contrattuale può dirsi conosciuto ex ante ed è quindi opponibile al ricorrente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quando, alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa, anche in assenza di richiamo al codice corrispondente a quello riportato nella proposta; in mancanza di una delle due condizioni richieste per l'opponibilità al ricorrente del criterio contrattuale, il premio non maturato deve essere determinato in applicazione del pro rata temporis lineare da calcolare sull'intero importo senza considerare le eventuali spese che fossero indicate nel modulo di adesione alla polizza eventualmente in atti.

Nel caso di specie, non possono allora riconoscersi al ricorrente ulteriori somme a tale titolo, in quanto risultano versati agli atti: copia della corrispondenza intercorsa tra l'intermediario e la compagnia assicurativa, nella quale quest'ultima ha comunicato l'avvenuto rimborso al ricorrente di euro 389,57; il modulo di adesione sottoscritto dal ricorrente nel quale egli ha dichiarato di aver ricevuto il fascicolo informativo; nonché il fascicolo informativo e le condizioni di assicurazione che esplicitano il criterio di rimborso contrattuale applicato nel caso specifico.

In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente – al netto dei rimborsi già eseguiti in conteggio estintivo – l'importo complessivo residuo di euro 1.737,05, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.737,05, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO